

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU" E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA N. 6 MEDIO CAMPIDANO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE NON OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN MOBILITA' INCLUSE E NON INCLUSE NEL NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE APPROVATO CON D.G.R. N. 19/6 DEL 28.04.1998 E S.M.I. E NEL NOMENCLATORE TARIFFARIO NAZIONALE APPROVATO CON D.M. 22.07.1996 E S.M.I.

Tra

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione "G. Brotzu", di seguito denominata ARNAS, con sede Legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella persona del Direttore Generale **Dott.ssa Agnese Foddis**, in qualità di Legale Rappresentante

e

L'Azienda Socio Sanitaria n. 6 Medio Campidano, di seguito denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Giuseppe Ungaretti n. 9 C.F e P.IVA 03990320925, nella persona del Direttore Generale **Dott. Giorgio Carboni**, in qualità di Legale Rappresentante

VISTO

L'articolo 1, comma 291 della legge n. 266 del 23.12.2005 il quale dispone che *"con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere etc. "*

Il Decreto del Ministro della Salute del 17.09.2012, che emana *"Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del SSN"*

La DGR n. 29/8 del 24.07.2013 *"Definizione ed approvazione del Percorso Attuativo della certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende Sanitarie nella Regione Sardegna"* con la quale ha avviato, nella Regione Sardegna, il programma d'azione sulla certificabilità dei bilanci delle aziende Sanitarie.

Il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1 del 12.01.2016, con il quale sono state approvate le linee guida regionali per l'area dei crediti e dei ricavi.

Che l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" con deliberazione n. 141 del 04.02.2016 ha recepito le "Linee guida per l'area crediti e ricavi" approvate con il sopra menzionato Decreto dell'Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

PREMESSO

Che la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 ha definito il modello di governo del Sistema Sanitario Regionale e ha avviato il processo di riforma secondo principi di equità ed universalità mediante disposizioni finalizzate a garantire il conseguimento dei livelli essenziali di assistenza in maniera omogenea su tutto il territorio regionale con particolare attenzione alla riorganizzazione della rete ospedaliera.

Che l'ARNAS è disponibile ad eseguire le attività secondo le modalità previste dalla presente Convenzione.

Che il personale dell'ARNAS svolgerà le prestazioni, oggetto della presente convenzione, in regime di attività istituzionale. Nel caso in cui l'ARNAS verifichi l'esaurimento della capacità produttiva della struttura erogante e ne dia conto con provvedimento motivato, potrà valutarsi l'erogazione di prestazioni aggiuntive ex art. 55 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medico – Veterinaria del 08.06.2000. In nessun caso le prestazioni potranno essere effettuate in regime di attività libero professionale intramoenia.

Che la ASL 6 si impegna a corrispondere all'ARNAS i compensi nelle misure e modalità stabilite dalla presente Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO

L'ARNAS si impegna a garantire alla ASL 6, tramite le proprie Strutture, l'effettuazione di prestazioni specialistiche, comprese quelle in teleconsulto, che sono equiparate alla consulenza, di cui al Nomenclatore Tariffario Regionale e Nazionale, nonché quelle non incluse nei suddetti Tariffari e indicate nell'**Appendice** allegata alla presente Convenzione.

Le suddette prestazioni potranno essere erogate secondo due diverse modalità:

- Regime programmato
- Regime d'urgenza

Art. 2 PRESTAZIONI IN REGIME PROGRAMMATO

Per prestazione in regime programmato, si intende ogni attività che possa essere concordata nelle modalità e nei tempi tra le Strutture coinvolte.

Le prestazioni specialistiche richieste, verranno svolte dal Centro/Struttura, dietro richiesta scritta della ASL 6, redatta sull'apposito **Modulo** allegato alla presente convenzione a firma del Responsabile del Servizio richiedente e regolarmente autorizzata dalla Direzione Medica di Presidio a cui afferisce la Struttura richiedente.

Art. 3 PRESTAZIONI IN REGIME D'URGENZA

Per prestazione in regime d'urgenza si intende ogni attività, che non possa in alcun modo essere differita e la cui esecuzione debba avvenire nei tempi e nelle modalità definite dal richiedente (urgenza, emergenza o altre esigenze), di concerto comunque, con il personale della Struttura interessata dell'ARNAS.

Nel caso in cui le prestazioni richieste dalla ASL 6, assumano carattere d'urgenza, la richiesta dovrà essere redatta sull'apposito **Modulo** allegato alla presente convenzione a firma del Responsabile della Struttura richiedente e regolarmente autorizzata dalla Direzione Medica di Presidio a cui afferisce la Struttura richiedente.

Art. 4 TARIFFE

Le prestazioni erogate dall'ARNAS saranno rimborsate dalla ASL 6 nella misura delle tariffe indicate nel Nomenclatore Tariffario Regionale approvato con D.G.R. n. 19/6 del 28.04.1998 e s.m.i. tra cui la D.G.R. n. 61/26 del 18.12.2018 e s.m.i.

link: <https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?&s=352734&v=2&c=110&t=1>

Per le prestazioni non incluse nel Nomenclatore Tariffario Regionale si farà riferimento al Nomenclatore Tariffario Nazionale approvato con D.M. 22.07.1996 e s.m.i. contenuto nell'allegato 3 del D.M. 18.10.2012 e s.m.i.

[link:https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderPdf.spring?seriegu=SG&datagu=28/01/2013&redaz=13A00528&artp=3&art=1&subart=1&subart1=10&vers=1&prog=001](https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderPdf.spring?seriegu=SG&datagu=28/01/2013&redaz=13A00528&artp=3&art=1&subart=1&subart1=10&vers=1&prog=001)

Per le prestazioni non incluse nei suddetti Tariffari, si applicheranno le tariffe indicate nell'**Appendice-Tariffario Istituzionale**, che si allega alla presente convenzione ed approvata con dall'AOB con deliberazione n. 658 del 29/03/2017. Il Tariffario Istituzionale attualmente in uso, nella more di un suo prossimo aggiornamento che tenga conto del nuovo assetto organizzativo dell'ARNAS G.Brotzu, comprende anche le prestazioni erogate dal Presidio Ospedaliero Microcitemico Cao all'atto della definizione del tariffario, afferente all'Azienda Ospedaliera Brotzu.

Alle prestazioni erogate in urgenza, si applicherà la tariffa prevista nel Tariffario Istituzionale incrementata del 20%.

Art. 5

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il processo di richiesta e di erogazione della prestazione deve essere gestito sul sistema informativo aziendale come da Decreto n.1 del 12.01.2016 dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

L'applicativo individuato per la gestione del processo è il CUPWEB, nella modalità di tracciamento Proventi vari.

Le prestazioni oggetto di convenzione saranno codificate nel sistema con le rispettive tariffe in regime di convenzione. Nelle more che le richieste vengano inserite dalla struttura richiedente direttamente a sistema, sarà cura degli operatori dell'ARNAS registrare l'avvenuta erogazione delle prestazioni.

Le prestazioni rese dall'ARNAS saranno rendicontate con **cadenza trimestrale** attraverso il sistema informativo aziendale.

Il Servizio Economico Finanziario dell'ARNAS provvederà all'emissione della fattura per le prestazioni di competenza, entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre sulla base della rendicontazione che verrà allegata alla fattura stessa.

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 6

DURATA

La presente convenzione ha durata triennale con decorrenza dal **01.04.2022 fino al 31.03.2025** fatte salve eventuali integrazioni o modifiche rese necessarie da eventuali variazioni a carico delle tariffe.

La Convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto.

Il rinnovo tacito non è consentito.

Art. 7

RECESSO

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'ARNAS avrà il diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 8
TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti sono autorizzate, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR) e del D.Lgs. 101/18 al trattamento, nei modi e con i termini di legge, dei dati personali, per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente Convenzione, nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

Art. 9
FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 10
DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 c.1 del D.P.R. n. 642/1972 e sarà a totale carico della ASL 6.

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

La presente convenzione, composta da n. 4 pagine e n. 10 articoli, è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D. Lgs 179/2012 convertito in legge 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto in data

Il Direttore Generale
ARNAS "G. Brotzu"
Dott. ssa Agnese Foddis

Il Direttore Generale
ASL n. 6 Medio Campidano
Dott. Giorgio Carboni

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA N. 6 MEDIO CAMPIDANO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE NON OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN MOBILITA' INCLUSE E NON INCLUSE NEL NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE APPROVATO CON D.G.R. N. 19/6 DEL 28.04.1998 E S.M.I. E NEL NOMENCLATORE TARIFFARIO NAZIONALE APPROVATO CON D.M. 22.07.1996 E S.M.I.

APPENDICE

MODULO ALLEGATO

Convenzione Attiva

MODULO RICHIESTA CONSULENZA – ESAME STRUMENTALE

STRUTTURA RICHIEDENTE _____

Programmato Urgente

Consulenza _____

Esame _____

L'esame è necessario ai fini diagnostici in rapporto all'attuale ricovero. Si allega in visione :

Cartella Clinica Esami Altro

Richiesta in data ___/___/___

Programmato per il ___/___/___ ore _____

Presidio Ospedaliero Erogatore: San Michele Oncologico Businco

Struttura che eroga la prestazione: _____

Dati del Paziente:

Cognome _____ **Nome** _____ **Data di nascita** ___/___/___

M **F**

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il Paziente è : deambulante in sedia a rotelle barellato

Degenza Day Hospital Terapia Intensiva

Diagnosi, quesiti etc.

Firma leggibile e timbro del Direttore o Dirigente Medico della Struttura Richiedente

Tel _____

Firma leggibile e timbro del Medico di Direzione Medica di Presidio della Struttura Richiedente

PRESTAZIONE ESEGUITA

Firma leggibile e timbro del Direttore o Dirigente Medico della Struttura Erogante:
